



COMUNE DI BRESCIA

CONSIGLIO COMUNALE

Delib. n. 126

Data 21/12/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

Adunanza del 21/12/2020

Seduta pubblica di Prima convocazione.

Per la trattazione dell'oggetto di cui sopra si hanno le seguenti presenze:

DELBONO EMILIO	Si	GIORI CAPPELLUTI DAVIDE	Si
ACRI GIOVANNI FRANCESCO	--	GORRUSO GIUSEPPE	Si
ALBINI DONATELLA	Si	GUINDANI DIONIGI	Si
BENZONI FABRIZIO	Si	MAGGI MICHELE	Si
BIASUTTI MIRCO	Si	MARGAROLI MATTIA	Si
BORDONALI SIMONA	Si	NATALI GIANPAOLO	Si
BRAGHINI ANNA	Si	OMODEI ROBERTO	Si
CAMMARATA ROBERTO	Si	PAPARAZZO ANGELAMARIA	Si
CURCIO ANDREA	Si	PARENZA LAURA	Si
FANTONI MICHELA	Si	PATITUCCI FRANCESCO	Si
FERRARI LUCIA	Si	POZZI MARCO	Si
FONTANA PAOLO	Si	ROVETTA MONICA	Si
FORESTI GIOVANNA	Si	SCAGLIA DILETTA	Si
FRANCESCHINI ANITA	Si	TACCONI MASSIMO	--
GALPERTI GUIDO	Si	UNGARI GIUSEPPE	Si
GASTALDI MELANIA	--	VILARDI PAOLA	Si
GHIDINI GUIDO	Si		

Sono presenti anche gli Assessori:

CASTELLETTI LAURA	Si	MANZONI FEDERICO	Si
CANTONI ALESSANDRO	Si	MORELLI ROBERTA	Si
CAPRA FABIO	Si	MUCHETTI VALTER	Si
COMINELLI MIRIAM	Si	TIBONI MICHELA	Si
FENAROLI MARCO	Si		

Presiede il Consigliere Roberto Cammarata

Partecipa il Segretario Generale Barilla dott.ssa Carmelina

Delib. n. 126 - 21/12/2020

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2021.

La Giunta comunale propone al Consiglio l'adozione della sotto riportata deliberazione.

Il Consiglio Comunale

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l'imposta municipale propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 06.12.2011 convertito con modificazioni dalla L. n. 214 del 22.12.2011 e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che la L. n. 160 del 27.12.2019, nei commi da 738 a 783 dell'art.1, ha ridefinito una nuova disciplina dell'imposta abrogando contestualmente la normativa precedente e disponendo, tra l'altro, l'unificazione dei due tributi previgenti (IMU e TASI);

Precisato che, con propria deliberazione n.27 in data 10.2.2020 è stato adottato un nuovo regolamento per l'applicazione di detto tributo, che tiene conto delle modifiche previste dalla normativa in materia;

Visti i commi da 748 a 755 dell'art. 1 della citata Legge n. 160 del 27.12.2019, con riguardo alle misure d'aliquote ivi stabilite ed alla possibilità di modifica delle stesse;

Atteso che con deliberazione consiliare n. 28 del 20.2.2020 sono state determinate le aliquote e detrazioni per l'anno 2020 come di seguito indicato:

- aliquota per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze; l'aliquota e la detrazione si applicano anche alle fattispecie assimilate per legge o regolamento all'abitazione principale, sempre con riferimento alle stesse categorie catastali:
0,6 per cento, con detrazione di € 200,00 prevista dalla normativa;

- aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3.bis, del D.L. n. 557 del 30.12.1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 26.2.1994:
0,08 per cento;
- aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati:
0,08 per cento;
- aliquota per i terreni agricoli:
1,06 per cento;
- aliquota per i terreni agricoli per i quali sussistono limitazioni di utilizzo ai fini agricoli del terreno disposti da ordinanze sindacali a tutela dell'igiene pubblica:
0,0 per cento;
- aliquota per le unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze, locate a canone concordato di cui alla legge 431/98:
0,88 per cento.
e con le seguenti precisazioni: in sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della suddetta aliquota, il soggetto beneficiario deve presentare apposita comunicazione al Settore Tributi del Comune con l'indicazione dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La mancata presentazione della suddetta comunicazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio;
- unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e per le quali non sussistano i requisiti previsti dall'art. 1, c. 747, lettera c) della legge 160/2019:
aliquota 1,14% con detrazione di € 100,00
e con le seguenti precisazioni:
in caso di pluralità di immobili dati in uso gratuito, la detrazione è riconosciuta ad uno solo di essi;
in caso di più soggetti passivi, la detrazione è ripartita in parti uguali tra gli stessi ed è fruibile in proporzione ai mesi di residenza dell'occupante;
in sede di prima applicazione, al fine di poter fruire della detrazione, il soggetto beneficiario deve presentare apposita comunicazione al Settore Tributi del Comune con l'indicazione

delle generalità del soggetto occupante e dei dati identificativi delle unità immobiliari interessate dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e fornendo tutte le notizie utili per i successivi controlli da parte dell'ufficio. La mancata presentazione della suddetta comunicazione entro la data del 31 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione comporta, per l'anno in corso, la decadenza dal diritto di fruizione dell'agevolazione stessa. Analoga comunicazione va presentata in caso di cessazione delle condizioni che danno diritto al beneficio;

anche in presenza dei requisiti previsti dalla legge (art. 1, c. 747, lettera c) della legge 160/2019) è facoltà del contribuente applicare la detrazione di € 100,00 all'imposta calcolata con base imponibile non ridotta;

- aliquota per gli immobili che non rientrano nelle fattispecie di cui sopra:
1,14 per cento;

Visto quanto disposto dal comma 754 dell'art. 1 della Legge n.160 del 27.12.2019, con riguardo alla possibilità di diminuzione delle aliquote fino all'azzeramento;

Ritenuto di introdurre per l'anno 2021, due nuove aliquote per gli immobili abitativi posseduti dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) destinati alle funzioni istituzionali di Edilizia Residenziale Popolare, al fine di sostenere l'esercizio della funzione essenziale di soddisfazione del bisogno abitativo delle persone meno abbienti:

- aliquota per gli immobili assegnati:
0,0 per cento;
- aliquota per gli immobili temporaneamente non assegnati:
0,66 per cento.

Tenuto conto delle previsioni dell'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388 (Finanziaria 2001) e del comma 169 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Finanziaria 2007) che dispongono che i regolamenti in materia di entrate locali e le relative delibere tariffarie debbano essere approvati entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che la presente variazione di aliquota non comporta rilevanti modifiche nella stima del gettito IMU ed è coerente con le previsioni di entrata di cui allo schema di Bilancio di previsione 2021/2023;

Visto il comma 767 dell'art. 1 della L. n. 160 del 27.12.2019 in cui è previsto che le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'imposta municipale propria devono essere pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze, del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi, rispettivamente, in data 2.12.2020 dal Responsabile del Settore Tributi e in data 2.12.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ragioneria;

Dato atto che la commissione consiliare "bilancio, programmazione, tributi, rapporti con le aziende partecipate, personale e organizzazione" ha espresso in data 16.12.2020 parere favorevole in merito al presente provvedimento;

d e l i b e r a

- a) di determinare, per l'anno 2021, due nuove aliquote per gli immobili abitativi posseduti dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) destinati alle funzioni istituzionali di Edilizia Residenziale Popolare nelle seguenti misure:

aliquota per gli immobili assegnati:

0,0 per cento;

aliquota per gli immobili temporaneamente non assegnati:

0,66 per cento;

- b) di confermare, per l'anno 2021, le altre aliquote e condizioni già stabilite per l'anno 2020;
- c) di provvedere alla pubblicazione della deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- d) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del TUEL approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Dato che nessun consigliere chiede la parola il Presidente del Consiglio comunale mette in votazione, per appello nominale, la proposta di cui sopra che viene approvata con il seguente esito:

Presenti alla votazione	n.29	
Voti favorevoli	n.24	
Astenuti	n. 5	(Fontana, Ghidini, Margaroli, Natali, Vilardi)

Pertanto il Presidente proclama il risultato della votazione ed il Consiglio comunale

d e l i b e r a

- a) di determinare, per l'anno 2021, due nuove aliquote per gli immobili abitativi posseduti dall'Azienda Lombarda per l'Edilizia Residenziale (ALER) destinati alle funzioni istituzionali di Edilizia Residenziale Popolare nelle seguenti misure:

aliquota per gli immobili assegnati:

0,0 per cento;

aliquota per gli immobili temporaneamente non assegnati:

0,66 per cento;

- b) di confermare, per l'anno 2021, le altre aliquote e condizioni già stabilite per l'anno 2020;
- c) di provvedere alla pubblicazione della deliberazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente del Consiglio mette poi in votazione, per appello nominale, la proposta di dichiarare il provvedimento di cui sopra immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000.

Il Consiglio approva con 24 voti favorevoli e 4 astenuti astenuti (Fontana, Ghidini, Natali, Vilardi). Si dà atto che, pur presente, non ha preso parte alla votazione il consigliere Margaroli.

Indi il Presidente del Consiglio ne proclama l'esito.